



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 435

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione del regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.

Il giorno **16 Marzo 2018** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale n.13/2007 ha, tra le proprie finalità, quella di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi socio-assistenziali, attraverso un processo che ha inizio con l'accertamento del possesso di particolari requisiti in capo ai soggetti che intendono gestire l'offerta dei servizi stessi.

Il "Regolamento per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi socio-assistenziali", individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e quelli per l'accreditamento, attua la prima fase del sistema provinciale di qualità dell'offerta dei servizi socio-assistenziali previsto dalla l.p. 13/2007 ed articolato in quattro fasi fra di loro collegate secondo una logica di circolarità, tale per cui ciascuna fase è conseguenza di quella precedente e presupposto della successiva:

- Autorizzazione/Accreditamento (artt. 19 e 20 l.p. 13/2007): l'autorizzazione costituisce titolo necessario per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali sul libero mercato senza il finanziamento pubblico (art. 19 l.p. 13/2007). L'accreditamento costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente pubblico (art. 20 l.p. 13/2007). L'autorizzazione pertanto può essere richiesta dai soggetti privati del mercato e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, mentre l'accreditamento può essere richiesto solamente dalle aziende pubbliche di servizi alla persona e dagli enti del Terzo Settore (intendendo per questi ultimi i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3, lett. d) della l.p. 13/2007, fino all'istituzione del Registro unico previsto dal nuovo Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
- Convenzione quadro (art 23, c.6, l.p. 13/2007): è la convenzione sottoscritta tra la Provincia, in qualità di ente accreditante, e i soggetti accreditati, per definire i criteri generali di svolgimento del servizio, il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione, riguardo agli specifici servizi ed interventi che il soggetto accreditato si rende in via generale disponibile a gestire. Il contenuto della convenzione quadro deve essere compatibile con quanto la Provincia delibererà, approvando il Nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, in merito ai target dell'utenza, alle modalità di accesso e di svolgimento del servizio, alle figure professionali richieste nonché al corrispettivo delle singole tipologie di servizio o ai criteri per il loro calcolo.
- Esecuzione dei servizi socio-assistenziali, tenuto conto che esistono diverse modalità organizzative previste dalla normativa vigente sia per l'esecuzione che per il finanziamento dei servizi da parte della Provincia e degli enti locali ai soggetti accreditati.
- Valutazione (Capo IV, artt. 24 – 30 della l.p. 13/2007): la valutazione è uno strumento di verifica dei risultati delle politiche sociali e dei singoli interventi, che utilizza il monitoraggio e l'osservazione dei processi e degli esiti degli interventi come apprendimento continuo e cambiamento, al fine di migliorare la qualità dei servizi, dentro un'ottica circolare e progettuale del sistema, che si traduce in progettare, valutare e riprogettare, sulla scorta delle valutazioni realizzate. E' in tal modo possibile realizzare un miglioramento continuo dei servizi.

Il nuovo sistema di qualità dei servizi socio assistenziali coinvolge ed armonizza gli interessi di attori diversi:

- la Provincia, Ente accreditante, cui spetta la tutela del valore della qualità dei servizi e la promozione di modelli innovativi di risposta ai bisogni sociali;

- le comunità di valle e i territori, titolari delle funzioni in materia di servizi a livello locale, che sono orientati al miglioramento dell'efficacia della risposta ai bisogni sociali;
- il Terzo settore, erogatore dei servizi, cui si riconosce il ruolo e la capacità di una lettura immediata dei bisogni del territorio e di innovazione;
- i destinatari dei servizi, che si vuole coinvolgere sempre più attivamente e responsabilmente nella cura di sé, nel miglioramento del proprio stato e della propria inclusione sociale;
- il volontariato e i cittadini, risorse umane attive nella produzione del benessere sociale quando sono disponibili, individualmente o nelle aggregazioni, anche informali, della società, ad assumere responsabilità per il bene comune o verso particolari situazioni di fragilità o disagio delle persone;
- i cittadini come co-costruttori e fruitori del welfare generativo e come beneficiari indiretti di significative esperienze di responsabilità sociale, solidarietà, aiuto reciproco, cittadinanza attiva e interesse per il bene comune.

L'autorizzazione e l'accreditamento, unitamente alla vigilanza, si esprimono attraverso provvedimenti amministrativi che hanno come contenuto l'accertamento dell'esistenza e del mantenimento in capo al soggetto richiedente di una serie di requisiti comprovanti l'idoneità dello stesso a prendersi cura dei bisogni della persona; proprio per gli specifici contenuti attribuiti ai requisiti fissati, la nuova autorizzazione e l'accreditamento saranno i motori che daranno avvio ad un cambiamento molto importante dei servizi socio-assistenziali, sempre più orientati verso un dinamismo intrinseco, capace non solo di cogliere i problemi e le fragilità delle persone ma anche di valorizzare e potenziare le loro risorse, che mutano nelle varie fasi della vita e nei diversi contesti storici e ambientali.

In particolare, l'accreditamento, avendo ad oggetto l'accertamento ex ante del possesso di ulteriori requisiti di qualità rispetto a quelli dell'autorizzazione in capo al soggetto gestore, mira al miglioramento dell'offerta pubblica dei servizi socio-assistenziali, poiché viene assicurata, fin da prima della costituzione del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, una verifica preliminare sulla capacità dell'organizzazione di prendersi cura della persona secondo un approccio individualizzato che tiene conto dei suoi bisogni e delle sue risorse, ma anche con uno sguardo attento ai contesti in cui ciascuna persona vive e si relaziona e alla rete delle risorse presenti sul territorio.

Il regolamento comunque non trascura di indurre un miglioramento anche nell'offerta privata proveniente dai prestatori di servizi socio-assistenziali semplicemente autorizzati, estendendo l'autorizzazione anche ai soggetti che erogano i servizi domiciliari e di contesto.

Con l'avvio del nuovo sistema, si intende superare l'attuale rigidità dell'autorizzazione dei servizi socio-assistenziali disciplinata dalla l.p. 14/91, costretta ad esplicitare i suoi effetti dentro i limiti stretti non soltanto delle singole tipologie di servizio stabilite nel catalogo in uso ma anche delle singole strutture e luoghi fisici, con l'esito concreto di un numero molto elevato di provvedimenti (circa 950 autorizzazioni al funzionamento) rilasciati allo stesso gestore per autorizzarlo a gestire anche un unico servizio presso strutture residenziali e semiresidenziali diverse.

La necessità di ricorrere nel tempo al continuo rilascio di nuove autorizzazioni, che si riferiscono ad un elenco prestabilito e dettagliato di servizi contenuto nel Catalogo dei servizi del 2002 deve essere superata, perché si pone in contrasto con le attuali esigenze di prontezza, flessibilità e versatilità dei servizi, da ritagliare sugli effettivi bisogni del cittadino-utente, e perché ostacola sul nascere soluzioni organizzative efficaci ed efficienti, come le filiere di servizi/interventi nonché il lavoro in collaborazione tra più soggetti erogatori, le reti dei servizi e gli interventi

innovativi.

Nella proposta, i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento si riferiscono ai soggetti gestori e sono declinati secondo il concetto di aggregazioni funzionali di servizi con caratteristiche e finalità omogenee che potranno essere agevolmente combinati tra loro, con il solo limite dell'appartenenza ad un medesimo ambito (residenziale, semiresidenziale, domiciliare e di contesto).

Ai fini della nuova autorizzazione e del nuovo accreditamento, i servizi socio-assistenziali sono suddivisi per aree di utenza (età evolutiva e genitorialità, età adulta, età anziana, persone con disabilità).

All'interno di ogni area, sono individuati i seguenti tre ambiti di servizi: servizi residenziali, servizi semiresidenziale e servizi domiciliari e di contesto; dalla combinazione dei fattori area e ambito si formano le aggregazioni funzionali (serie di servizi riferibili a bisogni omogenei), da considerare come unità di base sia dell'autorizzazione che dell'accreditamento. Le aggregazioni funzionali sono in tutto 12.

Nel sistema di classificazione dei servizi sono poi state individuate alcune tipologie di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale ed area: si tratta dei servizi di sportello sociale, quelli territoriali e le tipologie dei servizi rivolti all'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, che riguardano sia i minori che gli adulti che i disabili. Per i soggetti che li svolgono in via esclusiva sono previsti un'autorizzazione e un accreditamento specifici.

Il regolamento individua:

- i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione: requisiti di tipo organizzativo, strutturale, impiantistico ed abitativo che l'organizzazione richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di autorizzazione e dimostrare in occasione delle verifiche della Provincia in sede di vigilanza (Allegato 1);
- gli ulteriori requisiti di qualità dell'accreditamento: requisiti di qualità che l'organizzazione richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di accreditamento e dimostrare in occasione delle verifiche della Provincia in sede di vigilanza (Allegato 2);

Tali requisiti sono stati elaborati con un metodo ampiamente partecipativo che ha tenuto conto:

- dell'esito dell'ampio processo di ascolto, confronto e collaborazione tecnica realizzato dal Servizio Politiche Sociali della Provincia, attraverso la conduzione di 5 tavoli tematici, ai quali hanno partecipato rappresentanti del Terzo Settore, Provincia ed enti locali;
- della consulenza metodologica della Fondazione Demarchi;
- della collaborazione con il Servizio Lavoro della Provincia e con la rappresentanza sindacale, per quanto riguarda gli aspetti di tutela dei lavoratori;
- del confronto con l'Agenzia per la Famiglia della Provincia di Trento, al fine di coordinare le politiche generali del welfare con quelle territoriali della famiglia;
- del confronto con la Consulta delle Politiche sociali e con gruppi di Soggetti del Terzo Settore, rappresentativi di determinate tipologie di servizi;
- del confronto con il Difensore Civico – Garante dei minori sui requisiti riguardanti in particolare l'area età evolutiva e genitorialità;
- del confronto con l'Università di Trento sul requisito riguardante i titoli di studio del personale a

contatto diretto ed abituale con l'utenza;

- dei vincoli della normativa vigente.

Tanto con riferimento all'autorizzazione che all'accreditamento, negli Allegati 1 e 2 al regolamento, sono individuati i requisiti generali, che si riferiscono a tutti i soggetti che intendono gestire i servizi, indipendentemente dall'area di intervento (età evolutiva e genitorialità, adulti, anziani e persone disabili) e requisiti specifici riferiti alle singole "aggregazione funzionali" di ciascuna area.

L'Allegato 2 del regolamento, concernente i requisiti dell'accreditamento, in parte integra/modifica parzialmente il corrispondente requisito dell'autorizzazione ed in parte aggiunge ulteriori requisiti rispetto a quelli dell'autorizzazione.

I requisiti generali dell'autorizzazione/accreditamento sono stati determinati sulla base di un ragionamento volto a valutare, prima della concreta operatività del soggetto gestore, la presenza di caratteristiche afferenti le categorie di analisi sotto elencate, considerate presupposti per garantire un buon lavoro del futuro gestore. Tali categorie logiche sono:

1. Identità dell'organizzazione
2. Modello dell'organizzazione
3. Qualità dell'organizzazione
4. Qualità dell'offerta dei servizi
5. Modello operativo e strumenti
6. Rapporti con il territorio, secondo le modalità collaborative e di rete sopra richiamate.

I requisiti specifici, che fanno riferimento al concetto di aggregazione funzionale qualificano l'offerta dei servizi socio assistenziali, introducendo requisiti variabili a seconda dell'ambito e dell'area in cui il soggetto eroga i servizi.

I requisiti specifici dell'autorizzazione/accreditamento si integrano ai requisiti generali, qualificando ulteriormente l'offerta dei servizi, in termini di:

- appropriatezza del personale;
- appropriatezza dell'offerta.

L'insieme dei requisiti generali e specifici dell'autorizzazione/accreditamento si configura pertanto come una check list di requisiti, quali-quantitativi, per verificare l'esistenza o meno, in capo alle organizzazioni del Terzo Settore, dei presupposti per la gestione dei servizi socio-assistenziali (autorizzazione) e, qualora l'organizzazione intenda operare per conto della Pubblica Amministrazione, degli ulteriori requisiti, generali e specifici dell'accreditamento.

Il nuovo sistema di autorizzazione e di accreditamento ad ampio contenuto permette al soggetto di muoversi con maggiore elasticità nell'area e nelle relative aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e/o accreditato, per adattare al meglio la propria attività alle effettive esigenze dell'utente, senza bisogno di richiedere ulteriori provvedimenti autorizzatori o di accreditamento, salvo effettuare una comunicazione alla Provincia ed esplicitare nella convenzione quadro, se accreditato, quali tipologie di servizi intende effettivamente gestire.

Per quanto riguarda i servizi di ascolto, informazione, orientamento, sensibilizzazione e formazione svolti dagli sportelli sociali del terzo settore ai sensi dell'art. 45, c. 2, l.p. 13/2007, che

non richiedono una presa in carico della persona, si è scelto di chiedere ai Soggetti gestori di possedere tutti i requisiti generali dell'autorizzazione/accreditamento ad eccezione di quelli riguardanti e connessi con la presa in carico del cittadino - utente, a prescindere dal target di utenza.

L'individuazione di un ambito dei servizi domiciliari e "di contesto" e di una categoria di "servizi territoriali", diversi dai servizi collegati alla gestione di strutture residenziali o semiresidenziali, è espressiva di un orientamento della Provincia alla valorizzazione globale di tutte le risorse (formali e informali) dei territori, da coinvolgere nella co-programmazione delle politiche sociali e nella co-progettazione degli interventi, in coerenza con gli orientamenti del D.lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Alla base del sistema di autorizzazione/accreditamento vi è infatti la convinzione che la sfida per il Trentino è ora quella di indirizzare le politiche sociali non tanto a singoli segmenti disagiati della popolazione bensì quella di costruire anche strategie di promozione del benessere per la comunità ed insieme alla comunità, aprendo all'innovazione sociale con l'intento di migliorare la coesione e l'inclusione sociale, in conformità ai principi ispiratori della l.p. 13/2007 e del Codice del Terzo Settore, che promuove lo sviluppo del welfare di comunità e del welfare generativo nonché la piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

I requisiti dell'autorizzazione/accreditamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed il loro mantenimento è comunque verificato in fase di vigilanza ai sensi dell'articolo 21 della l.p. 13/2007.

Il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento non fa venir meno l'obbligo di acquisizione di altri titoli e il rispetto di ulteriori adempimenti previsti da norme generali (ad es: norme urbanistiche ed edilizia) o di settore (di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di igiene sanità pubblica, ad esempio nel trattamento degli alimenti etc.) in relazione al tipo di attività svolta.

Il regolamento dispone che la vigilanza venga svolta dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, potendo comunque, in un secondo tempo, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, optare per una collaborazione con il personale incaricato degli enti locali.

Nel definire il passaggio dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali al nuovo sistema di autorizzazione e accreditamento, in attuazione dell'art. 53, comma 6 della l.p. 13/2007, il Capo V del regolamento prevede, per i soggetti che al 1° luglio 2018 stiano svolgendo servizi socio assistenziali, un'autorizzazione *ex lege* e, nel caso li svolgano per conto dell'ente pubblico o siano da esso finanziati, un accreditamento *ex lege*, con un termine di tre anni per l'adeguamento ai nuovi requisiti.

Infine, l'articolo 23 del regolamento dà esecuzione all'art. 54 della l.p. 13/2007, prevedendo la data di abrogazione delle norme ivi elencate, assicurando nel contempo un'ultra attività delle relative discipline attuative in attesa della loro sostituzione con i provvedimenti adottati sulla base della l.p. 13/2007 e del regolamento.

Lo schema di regolamento è stato predisposto in collaborazione con i Servizi di staff secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e ss..

Con seduta del 26 gennaio 2018 lo schema di regolamento è stato approvato dalla Giunta provinciale in via preliminare, al fine di acquisire i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Con nota del 16 febbraio 2018, prot. n. 112, il Consiglio delle autonomie locali, ha espresso

parere positivo sulla proposta di regolamento e relativi Allegati, con due osservazioni.

Nella prima osservazione si suggerisce una revisione del requisito generale 7 dell'autorizzazione (Allegato 1 al regolamento), con riguardo ai titoli del personale prevalentemente a contatto con l'utenza, evidenziando che la formulazione approvata preliminarmente dalla Giunta poteva portare "ad avere nei servizi anche la totalità di operatori non aventi titoli di studio coerenti con le mansioni assegnate". Nella seconda osservazione si suggerisce di anticipare nella presente delibera quale sarà la fonte che esplicherà le modalità applicative dell'articolo 7 del testo regolamentare (sull'accreditamento in caso di servizi residenziali o semiresidenziali svolti in strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, attuativo dell'art. 20, comma 2 della l.p. 13/2007).

Con nota del 6 marzo 2018, prot. n. 3707, la IV Commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento e relativi Allegati, con due osservazioni. Nella prima si propone di sostituire il termine di due anni, previsto dal regolamento per l'adeguamento ai nuovi requisiti dei soggetti accreditati *ex lege*, con il termine di tre anni; con la seconda si chiede di riformulare il requisito 7 sopra richiamato, per valorizzare ulteriormente il titolo di studio. La IV Commissione raccomanda inoltre di monitorare, in modo partecipato con i soggetti pubblici e privati interessati, l'attuazione del regolamento e gli effetti conseguenti.

Le osservazioni e le raccomandazioni espresse nei suddetti pareri vengono accolte. In particolare:

- il termine di due anni contenuto nella proposta di regolamento pre adottata, agli artt. 19, comma 5 e 20, comma 3, è stato sostituito con il termine di tre anni;
- il requisito 7 dei requisiti minimi generali per l'autorizzazione è stato riformulato, tenendo conto sia dell'esigenza di garantire un'adeguata copertura di figure professionali dotate di titolo di studio specifico sia dell'andamento del mercato del lavoro;
- con riguardo all'art. 7 dell'articolato, si anticipa in questa sede che le indicazioni operative circa le "idonee procedure comparative" con cui rilasciare l'accreditamento a seguito di una valutazione dei fabbisogni saranno contenute nelle linee guida sugli affidamenti/finanziamenti dei servizi sociali attualmente in corso di predisposizione;
- il percorso partecipativo attuato nella preparazione di questo regolamento sta proseguendo anche con riferimento al lavoro sui documenti che ne costituiscono il necessario corredo: le linee guida e i contenuti essenziali della carta dei servizi, le linee guida e lo schema di bilancio sociale, il catalogo dei servizi. Il monitoraggio sull'attuazione sarà effettuato con il costante confronto con tutti i soggetti interessati: come già evidenziato in sede di approvazione preliminare, con l'approvazione definitiva della presente proposta sarà infatti dato avvio ad una fase di applicazione sperimentale del regolamento, dalla data della sua adozione fino al termine di tre anni per l'adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti autorizzati e accreditati *ex lege*, volta a verificare il funzionamento del nuovo sistema e ad individuare eventuali proposte migliorative dello stesso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale n. 13 del 2007;
- vista la proposta di "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale";
- visto il regolamento di attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14

(Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, adottato con decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg;

- vista la legge provinciale n. 23 del 1992;

- vista la legge provinciale n. 35 del 1983;

- vista la legge provinciale n. 14 del 1991;

- visto il D.lgs. n. 117 del 2007;

- visto il parere del Dipartimento Affari Istituzionali e Legislativi espresso con nota del 4 agosto 2017, prot. n. 429358;

- visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso con nota del 16 febbraio 2018, prot. n. 112;

- visto il parere della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, espresso con nota del 6 marzo 2018, prot. n. 3707;

a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

1. di approvare il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, comprensivo dei suoi Allegati 1 e 2 contenenti rispettivamente i requisiti per l'autorizzazione e i requisiti per l'accreditamento, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare, con proprio decreto, il regolamento di cui al punto 1;
3. di disporre che sarà dato avvio ad una fase di applicazione sperimentale del regolamento di cui al punto 1, dalla data della sua adozione fino alla data prevista dagli articoli 19, comma 5 e 20, comma 3 del medesimo regolamento, volta a verificare il funzionamento del nuovo sistema e ad individuare eventuali proposte migliorative dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 TESTO REGOLAMENTO

002 Allegato 1

003 Allegato 2

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace



## REGOLAMENTO

### concernente

Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.

### Capo I

#### *Disposizioni generali*

#### Art. 1

##### *Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza in materia socio-assistenziale secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), di seguito “legge provinciale”.

#### Art. 2

##### *Definizioni*

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) area: l'insieme di aggregazioni funzionali afferenti a una fase del ciclo della vita o a una condizione della persona. Le aree sono le seguenti: “età evolutiva e genitorialità”, “età adulta”, “età anziana” e “persone con disabilità”;

b) ambito: l'ambiente fisico e sociale entro il quale viene erogato in via prevalente il servizio o l'intervento socio-assistenziale. Gli ambiti sono i seguenti:

1) residenziale;

2) semi-residenziale;

3) domiciliare e di contesto;

c) aggregazione funzionale: tipologia di servizi riferibili a bisogni omogenei all'interno di ogni ambito della singola area. Le aggregazioni funzionali sono individuate negli Allegati 1 e 2 a questo regolamento e i servizi di ciascuna aggregazione sono descritti nel catalogo previsto all'articolo 3;

d) servizi residenziali: servizi che si svolgono in strutture o compendi immobiliari ricettivi dedicati all'accoglienza, almeno notturna, degli utenti;

e) servizi semiresidenziali: servizi che si svolgono in strutture ricettive dedicate all'accoglienza diurna degli utenti;

f) servizi domiciliari e di contesto: servizi di assistenza e di sostegno resi alle persone nel proprio ambiente di vita, diverso dalle strutture residenziali e semi-residenziali, anche realizzando per le

medesime persone contesti abitativi, sociali o lavorativi favorevoli al miglioramento dell'autonomia personale e della qualità della vita;

g) interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale e area che include i servizi finalizzati all'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e gli altri interventi preliminari ad un futuro inserimento lavorativo;

h) servizi territoriali: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale e area che non prevede la presa in carico dell'utente e che include gli interventi realizzati in luoghi e contesti territoriali diversificati e finalizzati a promuovere il benessere generale dei cittadini, incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, a intercettare i bisogni delle persone, per potenziare la coesione e l'inclusione sociale e per prevenire il disagio;

i) sportello sociale: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale e area che non prevedono la presa in carico dell'utente e che offrono, per specifici target d'utenza, informazioni, orientamento ed eventuali consulenza e accompagnamento nell'accesso ai servizi socio-assistenziali, nonché iniziative di formazione e di sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni;

j) soggetto gestore: il soggetto autorizzato o accreditato ai sensi di questo regolamento per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali rispettivamente nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

k) ente affidante: Provincia autonoma di Trento o ente locale competente;

l) ente locale competente: ente locale che esercita le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

m) requisiti minimi: requisiti organizzativi e strutturali, necessari per conseguire l'autorizzazione, individuati nell'Allegato 1 a questo regolamento;

n) requisiti di qualità ulteriori: requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici necessari per conseguire l'accreditamento, individuati nell'Allegato 2 a questo regolamento;

o) requisiti strutturali: requisiti individuati negli Allegati 1 e 2 inerenti le strutture da destinare allo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, il possesso dei requisiti strutturali non è accertato in caso di alloggi che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

p) struttura provinciale competente: struttura organizzativa della Provincia competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di autorizzazione e accreditamento previste da questo regolamento.

### Art. 3

#### *Catalogo dei servizi socio-assistenziali*

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva e aggiorna il catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito denominato "catalogo", nel quale sono descritti in dettaglio i servizi che sono svolti all'interno di ciascuna aggregazione funzionale e gli interventi che rientrano nella tipologia dei servizi territoriali, degli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o dello sportello sociale.

Capo II  
*Autorizzazione e accreditamento*

Art. 4  
*Autorizzazione*

1. I soggetti privati e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzati a operare nell'ambito di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi. Nel provvedimento sono indicate le strutture utilizzate per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali l'autorizzazione è rilasciata.

2. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto interessato alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono indicate le aggregazioni funzionali all'interno delle quali il soggetto chiede di operare e le strutture che intende utilizzare per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali. Alla domanda sono allegate la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti il possesso dei requisiti minimi.

3. Acquisita l'autorizzazione, il soggetto gestore comunica alla struttura provinciale competente la data di avvio dei servizi che intende svolgere all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato.

4. L'elenco dei soggetti gestori con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e dei servizi avviati, è predisposto e costantemente aggiornato dalla struttura provinciale competente. L'elenco è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.

Art. 5  
*Condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati*

1. I soggetti autorizzati osservano le seguenti condizioni di svolgimento dei servizi:

- a) realizzano le attività, gli interventi e le iniziative inclusi nella guida informativa sui servizi, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
- b) attuano il Piano per la formazione del personale, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
- c) aggiornano il Piano per la formazione del personale ogni tre anni;
- d) rispettano le norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro e, in particolare, il contratto collettivo di lavoro di riferimento, nelle modalità fissate dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Art. 6  
*Accreditamento*

1. Gli enti del Terzo settore e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono accreditati per operare all'interno di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori.

2. Per le aggregazioni funzionali per le quali il richiedente è già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, il provvedimento di accreditamento è rilasciato previa verifica del possesso dei soli requisiti di qualità ulteriori.

3. I requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2 non sono accertati ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento per le aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture messe a disposizione dall'ente affidante per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali. In tal caso, l'ente affidante deve assicurare che la struttura sia in possesso dei predetti requisiti.

4. L'accREDITamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi di questo articolo comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione per le medesime aggregazioni funzionali, con esclusione di quelle previste dal comma 3 e di quelle per le quali hanno già ottenuto l'autorizzazione.

5. Le domande di accREDITamento sono presentate dal soggetto interessato alla struttura provinciale competente; alle domande sono allegata la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti il possesso dei requisiti.

6. Questo articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 7.

#### Art. 7

##### *AccREDITamento per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali in strutture non messe a disposizione dall'ente affidante*

1. Per svolgere servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali in strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, gli enti del Terzo settore e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono accREDITati per le aggregazioni funzionali cui si riferiscono i servizi medesimi attraverso idonee procedure comparative, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori. Nell'avviso o nel bando di gara è specificato che all'accREDITamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accREDITato, alle condizioni concordate con l'ente affidante.

2. Per le aggregazioni funzionali per le quali il richiedente è già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, il provvedimento di accREDITamento è rilasciato previa verifica del possesso dei soli requisiti di qualità ulteriori.

3. L'accREDITamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi di questo articolo comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione per le medesime aggregazioni funzionali, con esclusione di quelle per le quali i predetti soggetti hanno già ottenuto l'autorizzazione.

4. Il soggetto è accREDITato ai sensi di questo articolo per la sola durata dell'affidamento. Al venir meno dell'affidamento l'accREDITamento è aggiornato d'ufficio ai sensi dell'articolo 12. Nel caso di rinuncia all'aggiornamento dell'accREDITamento da parte del soggetto gestore, lo stesso mantiene l'autorizzazione con riferimento alle aggregazioni funzionali per le quali era stato accertato il possesso dei requisiti minimi ai sensi dell'articolo 4 e del comma 1 di questo articolo.

#### Art. 8

##### *Servizi territoriali, interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e sportello sociale*

1. I soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1, che intendono operare nella tipologia dei servizi territoriali, degli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o dello sportello sociale sono rispettivamente autorizzati o accREDITati, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti individuati dagli Allegati 1 e 2.

2. Acquisita l'autorizzazione ai sensi del comma 1, il soggetto gestore comunica alla struttura provinciale competente la data di avvio dei servizi che intende svolgere all'interno delle tipologie per le quali è autorizzato.

3. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 4, comma 4.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 e l'accreditamento rilasciato ai sensi degli articoli 6 e 7 sostituiscono l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1 per le tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale.

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 e l'accreditamento rilasciato ai sensi degli articoli 6 e 7, per le aggregazioni funzionali semiresidenziali delle aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità, sostituiscono l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1 per la tipologia degli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi.

#### Art. 9

##### *Criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati*

1. La convenzione prevista dall'articolo 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi:

a) la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi e la partecipazione alle iniziative previsti nell'Allegato 2 o, ai sensi del medesimo Allegato, inclusi nella carta dei servizi e nel piano operativo, nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'Allegato 2 oppure, ove non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;

b) l'attuazione del Piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'Allegato 2;

c) l'aggiornamento del Piano per la formazione del personale e dei volontari, con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;

d) l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge provinciale;

d) il rispetto delle norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro e, in particolare, del contratto collettivo di lavoro di riferimento, nelle modalità fissate dalla legge provinciale n. 2 del 2016.

#### Art. 10

##### *Registro dei soggetti accreditati*

1. Presso la struttura provinciale competente è istituito il registro provinciale dei soggetti accreditati.

2. Il registro individua per ogni soggetto accreditato:

a) i dati identificativi;

b) l'elenco delle aggregazioni funzionali e l'indicazione dei servizi territoriali, degli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e dello sportello sociale per i quali è stato accreditato;

c) gli estremi dei provvedimenti di accreditamento;

d) gli estremi della convenzione stipulata con la Provincia ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale.

3. La Giunta provinciale può individuare le ulteriori informazioni e i dati da annotare nel registro.

4. Il registro dei soggetti accreditati è gestito con modalità informatiche e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia. La struttura provinciale competente assicura il costante aggiornamento del registro anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni previste dall'articolo 11 o dell'aggiornamento disposto ai sensi dell'articolo 12.

### Capo III Disposizioni comuni

#### Art. 11

##### *Comunicazioni del soggetto gestore*

1. Il soggetto gestore comunica tempestivamente alla struttura provinciale competente:

a) la perdita e le variazioni dei requisiti intervenute successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione e accreditamento;

b) il trasferimento della sede legale e il mutamento della denominazione;

c) l'attivazione di un nuovo servizio riferito all'aggregazione funzionale o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali il soggetto è autorizzato o accreditato;

d) il mancato inizio, la sospensione o la cessazione dell'attività.

2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, la struttura provinciale competente, ove necessario, provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e dell'accreditamento o a disporre la decadenza ai sensi dell'articolo 16. Nella comunicazione il soggetto gestore rilascia le dichiarazioni individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

#### Art. 12

##### *Aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento*

1. Il soggetto gestore richiede alla struttura provinciale competente l'aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei seguenti casi:

a) se intende ottenere l'autorizzazione per una o più aggregazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle per le quali è già autorizzato purché appartenenti alla stessa area. In tal caso è accertato il possesso dei soli requisiti minimi riferiti alle predette ulteriori aggregazioni;

b) se intende ottenere l'accreditamento per una o più aggregazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6, purché appartenenti alla stessa area. In tal caso, per le predette ulteriori aggregazioni è accertato il possesso dei requisiti di qualità ulteriori nonché, se non ancora autorizzate, dei requisiti minimi;

c) se intende ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 per le medesime aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture, per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6. In tal caso, per le predette aggregazioni è accertato il possesso dei requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2;

d) se intende utilizzare per lo svolgimento dei servizi strutture ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione al di fuori dei casi previsti dall'articolo 13. In tal caso è accertato,

per le ulteriori strutture indicate nella domanda di aggiornamento, unicamente il possesso dei requisiti strutturali individuati nell'Allegato 1;

e) nel caso di variazione del legale rappresentante e della persona che esercita le funzioni di direzione;

f) nel caso di modificazioni del soggetto gestore conseguenti a operazioni di trasformazione della forma giuridica o a fusioni o scissioni che non comportano la costituzione di un soggetto diverso.

2. Nel caso in cui la richiesta di aggiornamento riguardi il provvedimento di accreditamento, la struttura provinciale competente aggiorna, se necessario, anche il provvedimento di autorizzazione.

3. La struttura provinciale competente provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

4. L'accreditamento rilasciato ai sensi dell'articolo 7 è aggiornato d'ufficio, al venir meno dell'affidamento, dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

### Art. 13

#### *Utilizzo temporaneo di strutture*

1. Per garantire la continuità delle attività in corso e fatti salvi il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e l'adeguata assistenza all'utenza, la struttura provinciale competente può consentire al soggetto gestore di utilizzare temporaneamente strutture non indicate nel provvedimento di autorizzazione o di accreditamento nei seguenti casi:

a) per far fronte a situazioni di indisponibilità delle strutture ordinarie;

b) per permettere il trasferimento occasionale dell'attività dalla struttura ordinaria ad altra struttura.

2. Il soggetto gestore può utilizzare, per il periodo di tempo strettamente necessario, strutture non indicate nel provvedimento di autorizzazione o di accreditamento anche per far fronte a situazioni eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità. Rimane fermo il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. L'utilizzo temporaneo della struttura è autorizzato dalla struttura provinciale competente; nella domanda sono indicati i motivi per i quali si rende necessario l'impiego dell'immobile e il periodo del suo utilizzo comunque non superiore a:

a) diciotto mesi nei casi previsti dal comma 1, lettera a);

b) tre mesi nei casi previsti dal comma 1, lettera b);

c) sette mesi nei casi previsti dal comma 2.

4. Alla scadenza del periodo indicato nel provvedimento di autorizzazione, la struttura provinciale competente può consentire, previa richiesta motivata del soggetto gestore, la prosecuzione dell'utilizzo temporaneo della struttura oltre i termini previsti dal comma 3, lettere a) e c), rispettivamente per un periodo massimo di dodici e tre mesi.

5. Il soggetto gestore che intende utilizzare le strutture per un periodo superiore a quello autorizzato ai sensi dei commi 3 e 4, presenta domanda di aggiornamento dell'autorizzazione o dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 12.

6. Il soggetto gestore, nei casi previsti da questo articolo, comunica alla struttura provinciale competente la cessazione dell'utilizzo temporaneo della struttura e il rientro nella struttura ordinaria.

Capo IV  
Vigilanza, sospensione, decadenza

Art. 14  
*Attività di vigilanza*

1. L'attività di vigilanza prevista dall'articolo 21 della legge provinciale è svolta dal personale assegnato alla struttura provinciale competente incaricato dalla Provincia e può essere svolta, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dal personale incaricato dagli enti locali.

2. La vigilanza si svolge sulla base di un programma annuale predisposto dalla struttura provinciale competente che individua, secondo un criterio di rotazione, i soggetti autorizzati e accreditati da sottoporre ai controlli nell'anno di riferimento. La vigilanza può essere svolta anche al di fuori del programma annuale qualora se ne ravvisi la necessità, anche in relazione alla segnalazione di disservizi nell'ambito del controllo diffuso previsto dall'articolo 15.

3. Il personale incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, può accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle strutture, locali e spazi in cui si svolge l'attività e può acquisire ogni documento utile ai fini della vigilanza.

Art. 15  
*Controllo diffuso*

1. Al fine di favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi, la struttura provinciale competente tiene conto delle risultanze del controllo diffuso, inteso come segnalazione da parte degli utenti o della collettività di buone pratiche assistenziali e di disservizi.

2. E' garantito l'anonimato dei segnalanti nei confronti dei soggetti gestori.

Art. 16  
*Decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento*

1. La decadenza può essere totale o parziale. La decadenza è totale quando è riferita a tutte le aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali il soggetto è stato autorizzato o accreditato.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente dichiara la decadenza totale o parziale dall'autorizzazione o dall'accreditamento nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento o mancato esercizio dell'attività per almeno un anno continuativo;

b) perdita, totale o parziale, dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori;

c) violazione per più di tre volte nel corso degli ultimi cinque anni dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e c);

d) mancata richiesta di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1;

e) violazione delle condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati previste dall'articolo 5 o dei criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati previsti dall'articolo 9;

f) estinzione del soggetto gestore;

g) rinuncia all'autorizzazione o all'accreditamento.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), d) ed e) il dirigente della struttura provinciale competente diffida il soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 18 mesi. Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previa richiesta del soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel periodo concesso per la regolarizzazione il dirigente della struttura provinciale competente può disporre l'interruzione temporanea dell'attività. Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'autorizzazione o dall'accreditamento.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), c), f), e g) è disposta l'immediata decadenza, totale o parziale, dall'autorizzazione o dall'accreditamento.

5. La decadenza totale o parziale dall'autorizzazione o dall'accreditamento comporta l'immediata interruzione dell'attività e l'eventuale chiusura della struttura in cui essa si svolge.

#### Art. 17

##### *Sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento e interruzione temporanea dell'attività per malfunzionamenti e violazioni di legge*

1. Il dirigente della struttura provinciale competente dispone la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento, per un periodo non superiore a 18 mesi, in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o dall'accreditamento o di reiterate violazioni di minore entità, nonché in caso di violazioni di legge che potrebbero compromettere gravemente l'incolumità degli utenti; il termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori 12 mesi, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione dell'accreditamento è disposta sentito l'ente affidante.

2. La sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento comportano l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività.

#### Art. 18

##### *Provvedimenti della struttura provinciale competente in caso di interruzione dell'attività*

1. Con riferimento alle attività di competenza della Provincia, nei casi di interruzione temporanea o definitiva dell'attività disposta ai sensi degli articoli 16, commi 3 e 5, e 17, comma 2, la struttura provinciale competente individua, ove possibile, modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.

2. In caso di definitiva interruzione dell'attività la struttura provinciale competente promuove l'attivazione, se compatibili, delle procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016.

#### Capo V

##### Norme transitorie e finali

#### Art. 19

##### *Autorizzazione dei soggetti che gestiscono servizi già funzionanti*

1. Si considerano autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, i soggetti che alla data individuata dall'articolo 21, comma 2:

a) sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg (Regolamento sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, recante "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento") o del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali);

b) hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 28-79/Leg del 2001 o del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003 e sono in possesso del programma di adeguamento definito secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003;

c) hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento purché alla predetta data abbiano presentato la relativa domanda ai sensi del medesimo decreto; in tal caso, l'autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciata sulla base delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla disciplina vigente prima della data individuata dall'articolo 21, comma 2, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone on autosufficienti o con gravi disabilità).

2. I soggetti previsti dal comma 1 si considerano autorizzati limitatamente ai servizi indicati nella domanda o nel provvedimento di autorizzazione.

3. I soggetti che, alla data individuata dall'articolo 21, comma 2, svolgono servizi socio assistenziali, non a carattere residenziale o semiresidenziale, riconducibili ad aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi di questo regolamento trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, una comunicazione nella quale sono descritti i servizi svolti, le sedi operative ed il territorio in cui si svolgono; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti soggetti si considerano autorizzati ai sensi dall'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dalla struttura provinciale competente entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Si considerano autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale anche i soggetti che svolgono servizi socio assistenziali finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione) limitatamente a quelli riconducibili alle aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi di questo regolamento.

5. I soggetti previsti dai commi 1, 3 e 4 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 1 entro il termine di tre anni decorrenti dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2. A tal fine, entro il predetto termine, presentano alla struttura provinciale competente la domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 4.

6. Se la domanda di autorizzazione non è presentata entro il termine previsto dal comma 5 o è accertata la mancanza dei requisiti minimi, la struttura provinciale competente dispone la decadenza del provvedimento di autorizzazione, ove rilasciato, il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge.

#### Art. 20

##### *Accreditamento dei soggetti che gestiscono servizi già funzionanti*

1. Si considerano accreditati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, i soggetti che, alla data individuata dall'articolo 21, comma 2, svolgono per conto dell'ente affidante servizi socio assistenziali riconducibili alle aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali è richiesto l'accreditamento ai sensi di questo regolamento o sono finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983 per lo svolgimento dei predetti servizi.

2. I soggetti previsti dal comma 1 trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il termine di sei mesi dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2, una comunicazione nella quale sono descritti i rapporti giuridici in essere con gli enti affidanti, i servizi svolti e l'eventuale struttura in cui si svolge il servizio; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti soggetti si considerano accreditati ai sensi dall'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dalla struttura provinciale competente entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. I soggetti previsti dal comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori entro il termine di tre anni decorrenti dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2. A tal fine, entro il predetto termine, trasmettono alla struttura provinciale competente la domanda di accreditamento secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. Se la domanda di accreditamento non è presentata entro il termine previsto dal comma 3 o è accertata la mancanza dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, la struttura provinciale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge.

#### Art. 21

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 19, i soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura prima della data individuata dal comma 2 e non ancora autorizzati alla predetta data, possono chiedere alla struttura provinciale competente di essere autorizzati ai sensi di questo regolamento previa presentazione della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data individuata dal comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 5.

2. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi prevista agli articoli 19, 20, 22 e 23 della legge provinciale è efficace a decorrere dal 1 luglio 2018. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina provinciale vigente fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2016.

## Art. 22

### *Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni provinciali*

1. Le modifiche apportate alla legge provinciale n. 6 del 1998 dal capo VIII della legge provinciale sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

## Art. 23

### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

b) l'articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

c) l'articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.

2. A decorrere dal 1 luglio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35;

b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione dell'articolo 47;

c) l'articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

d) l'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

e) l'articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;

g) l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

h) l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

i) l'articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

j) l'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

k) l'articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

l) l'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

m) l'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;

n) l'articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

o) l'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

p) il decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003.

3. La disciplina attuativa della legge provinciale n. 35 del 1983, dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1998 e della legge provinciale n. 14 del 1991, ad esclusione del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di questo regolamento e della legge provinciale.

# **REQUISITI**

## **per l'AUTORIZZAZIONE**

- a) requisiti minimi generali**
- b) requisiti minimi specifici per aggregazioni funzionali di area (età evolutiva e genitorialità, età adulta, età anziana, persone con disabilità)**
- c) requisiti minimi per l'autorizzazione di soggetti che svolgono particolari tipologie di servizi socio-assistenziali**



***REQUISITI MINIMI  
GENERALI  
dell'AUTORIZZAZIONE***



## **REQUISITI GENERALI AUTORIZZAZIONE**

### **Requisito 1.**

Per il legale rappresentante:

assenza, nel decennio antecedente, di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui al Libro II, Titolo XI, Capo IV, al Libro II, Titolo XII, Capi I e III del codice penale nonché per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, truffa aggravata e usura.

### **Requisito 2.**

Per il direttore:

assenza, nel decennio antecedente, di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui al Libro II, Titolo XI, Capo IV, Titolo XII, Capi I e III del codice penale nonché per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, truffa aggravata e usura.

### **Requisito 3.**

Per il personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti:

- assenza di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione connessi all'abuso sessuale di minori e alla prostituzione minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale);
- assenza di interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e abituali con i minori;
- assenza di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui all'articolo 600 del Codice penale.<sup>1</sup>

### **Requisito 4.**

Disponibilità di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 231/2001.

### **Requisito 5.**

Definizione dei propri organigramma<sup>2</sup>, funzionigramma<sup>3</sup> e della dotazione organica del personale<sup>4</sup>, già presente e/o da assumere, che sono pubblicati ed aggiornati sul proprio sito web;

1. Tali requisiti non si richiedono nei confronti degli utenti - collaboratori impegnati in percorsi di lavoro a scopo riabilitativo, educativo e negli altri casi in cui gli utenti prestano la propria attività in favore dei soggetti gestori di servizi di avviamento al lavoro nonché di inclusione sociale e lavorativa.

2. Per organigramma, si intende la definizione schematica e semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati organizzativi aziendali; l'organigramma deve riportare almeno l'indicazione di: organi, settori operativi e unità organizzative specialistiche o trasversali nonché linee delle relazioni gerarchiche e/o funzionali.

3. Per funzionigramma, si intende la definizione schematica e semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati inerenti le attività, i compiti, le funzioni e le responsabilità afferenti ai singoli organi, settori operativi e unità organizzative specialistiche o trasversali.

4. Per dotazione organica del personale, si intende la definizione schematica e semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati previsionali inerenti la classificazione e la consistenza del personale dipendente in servizio e/o da assumere, con precisazione della tipologia contrattuale (a tempo determinato, indeterminato, lavoro dipendente o altro).

*oppure*

essere in possesso della certificazione “*Family in Trentino*” categoria “*Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative*” pubblicando ed aggiornando sul proprio sito web i dati relativi alla propria dotazione organica del personale a contatto diretto con l’utenza.

#### **Requisito 6.**

Individuazione, nel proprio funzionigramma, dei seguenti ruoli organizzativi e delle persone che li ricoprono:

- a) ruolo di direzione dell'organizzazione;
- b) ruolo di formazione del personale dipendente;
- c) ruolo di gestione amministrativa – contabile.

Un medesimo individuo può rivestire uno o più dei ruoli sopra elencati, purché non si tratti della totalità degli stessi. Le attività connesse ai ruoli sopra indicati possono essere svolte mediante personale interno all'organizzazione oppure tramite la collaborazione di soggetti esterni, anche volontari, oppure in maniera associata o di service nell'ambito di una rete formalizzata di servizi.

#### **Requisito 7.**

Fatte salve le posizioni del personale già assunto alla data di efficacia di questo regolamento, almeno l’80% del personale con mansioni che comportano in via prevalente il contatto diretto ed abituale con l'utenza, assunto dopo la data di efficacia di questo regolamento, è in possesso di titolo di studio specifico coerente con l’attività svolta, secondo quanto riportato nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali di cui all’art. 3 di questo regolamento.

La Giunta provinciale può con propria deliberazione individuare le figure professionali per le quali, per motivi inerenti in particolare l’andamento del mercato del lavoro, il titolo di studio specifico può essere sostituito da un titolo di studio non inferiore al diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado o al diploma di formazione professionale, unitamente all’esperienza ed alla formazione stabilite nella medesima deliberazione, valorizzando in particolare i sistemi di riconoscimento delle competenze. Tale deroga non può comunque superare il limite del 30% delle nuove assunzioni. La medesima delibera definisce inoltre i percorsi formativi necessari per il personale neoassunto rientrante nella percentuale residuale del 20% e privo di titoli di studio, esperienza e formazione specifica.

#### **Requisito 8.**

Definizione di un processo per la programmazione dell'attività, il monitoraggio delle azioni nonché l’autovalutazione dei risultati e l'individuazione di misure correttive e/o azioni di miglioramento, prevedendo per alcune fasi la partecipazione degli stakeholder.

#### **Requisito 9.**

Rispetto delle norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro.

#### **Requisito 10.**

Applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e relativo integrativo provinciale (CCPL) individuato con delibera della Giunta provinciale in quanto applicato in via

prevalente nel settore a livello provinciale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

**Requisito 11.**

Predisposizione di un *Piano della formazione*, da verificare e da aggiornare ogni tre anni, che assicuri la formazione continua del personale a contatto con l'utenza, in relazione all'evoluzione dei bisogni sociali.

**Requisito 12.**

Predisposizione di una *Guida informativa sui servizi* offerti, nella quale sono descritti il target di utenza, i servizi/interventi, le modalità di accesso agli stessi, gli orari di apertura, la localizzazione dei servizi e la professionalità del personale.

**Requisito 13.**

Disponibilità di un sito web di informazione sui servizi da rendere, sulla gestione delle attività, sull'organizzazione, sui programmi, sulle iniziative rilevanti e sulle opportunità, sui riferimenti per informazioni e approfondimenti.

**Requisito 14.**

Adozione di un sistema di trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto della normativa vigente.

**Requisito 15.**

Definizione di un format di progetto individualizzato a favore degli utenti che preveda uno spazio dedicato alle verifiche periodiche.

**Requisito 16.**

Disponibilità di un format di cartella dell'utente contenente informazioni relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) *anagrafica dell'utente aggiornata e delle figure di riferimento;*
- b) *analisi/valutazione dei bisogni e delle risorse dell'utente;*
- c) *consenso sul trattamento dei dati personali dell'utente.*



***REQUISITI MINIMI  
SPECIFICI  
dell'AUTORIZZAZIONE***



<b>REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE</b>
<b><i>Aggregazione funzionale: ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA'</i></b>
<b><i>AMBITO RESIDENZIALE</i></b>
<b><i>Requisito 1.</i></b>
Inclusione nel <i>Piano della Formazione</i> del personale di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con il minore e con le figure genitoriali.
<b><i>Requisito 2.</i></b>
Inclusione nella <i>Guida informativa sui servizi</i> di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani rivolti agli utenti.
<b><i>Requisito 3.</i></b>
Inclusione nella <i>Guida informativa sui servizi</i> di attività volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la formazione sui new media a favore dei minori e delle loro famiglie.
<b><i>Requisito 4.</i></b>
Inclusione nella <i>Guida informativa sui servizi</i> , per i minori di almeno 14 anni e per le figure genitoriali di riferimento di 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.
<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>
<b><i>Requisito 5.</i></b>
Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.
<b><i>Requisito 6.</i></b>
Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.
<b><i>Requisito 7.</i></b>
Disponibilità di stanze con non più di 4 posti letto e di almeno un posto letto, anche per l'accoglienza in emergenza, posizionati in modo da assicurare il riposo e la riservatezza rispetto alle zone di soggiorno, fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli familiari.
<b><i>Requisito 8.</i></b>
Limite minimo di superficie abitabile di una stanza con un posto letto: 9 mq. Limite minimo di superficie abitabile di una stanza con più posti letto: 14 mq.
<b><i>Requisiti 9.</i></b>
Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

### **Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO SEMI - RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con il minore e con le figure genitoriali.

#### **Requisito 2.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani rivolti ai minori ed alle figure genitoriali.

#### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività volte a sviluppare il senso civico, o di legalità o la formazione sui new media a favore dei minori e delle loro famiglie.

#### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi*, per i ragazzi di almeno 14 anni di 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

#### **Requisito 5.**

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

#### **Requisito 6.**

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

#### **Requisiti 7.**

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

**Aggregazione funzionale  
ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA'  
AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

**Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione del personale* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con il minore e le figure genitoriali.

**Requisito 2.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani rivolti ai minori ed alle figure genitoriali.

**Requisito 3.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la formazione sui new media a favore dei giovani e delle loro famiglie.

**Requisito 4.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività educative individualizzate rivolte al minore e alle figure genitoriali e di eventuale supporto scolastico, diretto o indiretto, a favore del minore.

**Requisito 5.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* per i ragazzi di almeno 14 anni e per le figure genitoriali di riferimento di 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.

## **REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

***Aggregazione funzionale***

***ETA' ADULTA***

***AMBITO RESIDENZIALE***

### ***Requisito 1.***

Inclusione nel *Piano della Formazione* del personale di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti adulti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

### ***Requisiti 2***

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

### ***Requisito 3.***

Inclusione nel *Piano della formazione* di almeno 1 iniziativa formativa all'anno sulla mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l'utenza.

### ***Requisito 4.***

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

### ***Requisito 5.***

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

### ***Requisito 6.***

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

### ***Requisito 7.***

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

### ***Requisiti 8.***

La conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche.

***REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE***

***Aggregazione funzionale***

***ETA' ADULTA***

***AMBITO RESIDENZIALE***

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

### ***Aggregazione funzionale***

#### **ETA' ADULTA**

#### **AMBITO SEMI-RESIDENZIALE**

##### **Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* del personale di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti adulti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

##### **Requisito 2.**

Disponibilità, all'occorrenza, di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

##### **Requisito 3.**

Inclusione nel *Piano della formazione* di almeno 1 iniziativa formativa all'anno sulla mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l'utenza.

##### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante le gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

##### **Requisito 5.**

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

##### **Requisito 6.**

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

##### **Requisiti 7.**

La conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

**REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

**Aggregazione funzionale**

**ETA' ADULTA**

**AMBITO DOMICILIARI E DI CONTESTO**

**Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* del personale di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti adulti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

**Requisito 2.**

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

**Requisito 3.**

Inclusione nel *Piano di formazione* di almeno 1 iniziativa formativa all'anno sulla mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l'utenza.

**Requisito 4.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

**REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

**Aggregazione funzionale**  
**ETA' ANZIANA**  
**AMBITO RESIDENZIALE**

**Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le tecniche di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi e sull'invecchiamento attivo.

**Requisito 2.**

Definizione della composizione della propria equipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

**Requisito 3.**

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dalla struttura.

**REQUISITI STRUTTURALI**

**Requisito 4.**

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

**Requisito 5.**

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

**Requisito 6.**

La conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

### **Aggregazione funzionale ETA' ANZIANA AMBITO SEMI - RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi e sull'invecchiamento attivo.

#### **Requisito 2.**

Definizione della composizione della propria equipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

#### **Requisito 3.**

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dalla struttura.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

#### **Requisito 4.**

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

#### **Requisito 5.**

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

#### **Requisiti 6.**

La conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

*Aggregazione funzionale*

**ETA' ANZIANA**

**AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

***Requisito 1.***

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e sulle tecniche di gestione della relazione con l'utente anziano, differenziata in base alla tipologia dei problemi dello stesso e sull'invecchiamento attivo.

***Requisito 2.***

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione/formazione all'anno riguardante le attività elementari dell'accudimento e della mobilitazione delle persone non autosufficienti a domicilio a favore dei caregiver e dei familiari.

## **REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

### **Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO RESIDENZIALI**

#### **Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con la persona con disabilità, differenziata in base alla tipologia dei problemi della stessa.

#### **Requisito 2.**

Definizione della propria équipe secondo il principio della multidisciplinarietà.

#### **Requisito 3.**

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dalla struttura.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

#### **Requisito 4.**

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti e dei loro familiari ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

#### **Requisito 5.**

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

#### **Requisiti 6.**

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché il superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

## **REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

### **Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO SEMI-RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con la persona con disabilità, differenziata in base alla tipologia dei problemi della stessa.

#### **Requisito 2.**

Definizione della propria équipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

#### **Requisito 3.**

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dalla struttura.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

#### **Requisito 4.**

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

#### **Requisito 5.**

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

#### **Requisiti 6.**

La conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché il superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZAZIONE**

**Aggregazione funzionale  
PERSONE CON DISABILITA'**

**AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

**Requisito 1.**

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa all'anno a favore del personale a contatto con l'utenza, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con la persona con disabilità, differenziata in base alla tipologia dei problemi della stessa.

**Requisito 2.**

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante l'informazione e formazione sulle attività elementari dell'accudimento e della mobilitazione delle persone con disabilità a domicilio a favore dei caregiver e/o dei familiari.



***REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGETTI CHE  
SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI  
SOCIO-ASSISTENZIALI***



***REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGETTI CHE SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI***

***SPORTELLI SOCIALI***

Per l'autorizzazione allo svolgimento in via esclusiva di attività di sportello sociale è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti generali dell'autorizzazione**:

nn.1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

***SERVIZI TERRITORIALI***

Per l'autorizzazione allo svolgimento in via esclusiva di interventi territoriali è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti generali dell'autorizzazione**:

nn. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14.

***INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI***

Per l'autorizzazione allo svolgimento in via esclusiva di interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi è richiesto il possesso di tutti i **requisiti generali dell'autorizzazione** e dei seguenti **requisiti specifici dell'autorizzazione dell'aggregazione funzionale area età adulta - ambito semi-residenziale**: nn. 2, 3, 7.

# **REQUISITI**

## **per l'ACCREDITAMENTO**

**Per l'accreditamento oltre al possesso dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione, di cui all'allegato 1, è previsto il possesso dei seguenti requisiti di qualità ulteriori:**

- a) requisiti di qualità ulteriori generali**
- b) requisiti di qualità ulteriori specifici per aggregazioni funzionali di area (età evolutiva e genitorialità, età adulta, età anziana, persone con disabilità)**
- c) requisiti di qualità ulteriori per l'accreditamento di soggetti che svolgono particolari tipologie di servizi socio-assistenziali**



***REQUISITI DI QUALITA' ULTERIORI  
GENERALI***



## **REQUISITI GENERALI ACCREDITAMENTO**

### **Requisito 1.**

Per il legale rappresentante:

assenza di situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito del compimento di particolari reati ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, per il periodo di durata dell'incapacità.

### **Requisito 2.**

Per il soggetto gestore:

assenza di dichiarazioni di stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110, Dlgs 50/2016.

### **Requisito 3.**

Individuazione, nel proprio funzionigramma, dei seguenti ruoli organizzativi e delle corrispondenti persone incaricate o, in mancanza, delle figure professionali:

- ruolo di reclutamento, formazione e gestione del volontariato interno all'organizzazione nonché di raccordo con le altre realtà di volontariato esterne;

- ruolo di presidio del sistema della qualità<sup>1</sup>.

Le attività connesse ai ruoli indicati nel presente requisito possono essere svolte mediante personale interno all'organizzazione oppure tramite la collaborazione di soggetti esterni oppure in maniera associata o di service nell'ambito di una rete formalizzata di servizi.

Tali compiti non possono essere affidati a volontari non soci.

### **Requisito 4.**

Dotazione di un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati del proprio personale: nome, cognome, codice fiscale, tipologia contrattuale (autonomo o subordinato, a tempo indeterminato, a termine, full time/part time, etc) e mansioni.

### **Requisito 5.**

Fatta salva la dotazione di personale con compiti di direzione esistente alla data di efficacia di questo regolamento che approva i presenti requisiti, il personale con tali compiti di direzione è in possesso di:

- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale;

*oppure*

- titolo di studio non inferiore al diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado e ha svolto compiti di direzione o di coordinamento di servizi presso organizzazioni pubbliche o private, per almeno 36 mesi, anche non continuativi.

### **Requisito 6.**

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto,

<sup>1</sup> Il soggetto incaricato delle funzioni di presidio del sistema di qualità presidia il processo di autovalutazione del soggetto erogatore garantendo il raccordo tra la rendicontazione economico-finanziaria e la valutazione di impatto sociale degli interventi con il coinvolgimento dei vari stakeholder. Questa figura costituisce anche un referente interno all'organizzazione per la valutazione di cui al Capo IV della L.p 13/2007.

da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

#### **Requisito 7.**

Il *Piano della formazione* di cui al requisito 11 dell'autorizzazione, è rivolto al personale, agli amministratori dell'organizzazione ed ai volontari (sia interni all'organizzazione che coinvolti su specifici progetti/interventi), è redatto sulla base di un documento di rilevazione motivato dei loro fabbisogni, ammette tutte le forme di formazione, attuali e future, incluso anche il "training on the job", secondo gli indirizzi stabiliti dall'ente accreditante, sentito, ove possibile, l'ente locale per conto del quale il soggetto gestore opera.

Previsione, nel *Piano della formazione*, a favore del personale a contatto abituale e continuativo con l'utenza di incontri strutturati in équipe o individuali con una figura di riferimento, su aspetti metodologici e/o di gestione del caso.

Inclusione, nel *Piano della formazione*, della supervisione professionale a favore del personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza garantita anche da professionisti interni non coinvolti nella gestione del caso ed iscritti all'Albo professionale.

Previsione, nel *Piano della formazione*, di almeno 20 ore di formazione, per ciascun triennio, comprensiva della formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, a favore dei volontari, delle quali 10 ore rivolte congiuntamente ai lavoratori e ai volontari<sup>2</sup> entrambi a contatto diretto ed abituale con l'utenza, al fine di favorire e sostenere pratiche di integrazione operativa.

#### **Requisito 8.**

Affidamento del ruolo di presidio del sistema della qualità ad uno o più soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale conseguito anche attraverso lo svolgimento di esami riguardanti la qualità dei servizi ed i processi di miglioramento;

*oppure*

- titolo di studio non inferiore al diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado, unitamente alla certificazione delle competenze maturate attraverso l'esperienza;

*oppure*

- titolo di studio non inferiore al diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado, unitamente all'esperienza di lavoro (anche non continuativa) di durata di almeno 24 mesi e ad un percorso di formazione di almeno 30 ore inerenti le tematiche del sistema della qualità dei servizi.

#### **Requisito 9.**

- Predisposizione di un programma di misure per un impiego ottimale delle risorse umane, economiche ed organizzative a disposizione, anche attraverso l'adesione a distretti dell'economia solidale;

*oppure*

- predisposizione di un programma per il reperimento di risorse economiche diverse ed integrative rispetto a quelle derivanti dal finanziamento pubblico.

#### **Requisito 10.**

- Individuazione di strumenti per favorire la comunicazione interna all'azienda e, in relazione alla periodicità del bilancio sociale, realizzazione di incontri aziendali inerenti la conoscenza delle linee programmatiche dell'organizzazione, degli esiti del monitoraggio del sistema della qualità e delle conseguenti azioni di miglioramento;

<sup>2</sup> Il volontariato non può sostituire il personale e può svolgere compiti integrativi e/o accessori rispetto alle mansioni del personale.

<p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>- il possesso della certificazione Family Audit contemplata dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “<i>Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità</i>”.</p>
<p><b>Requisito 11.</b></p>
<p>- Definizione di un sistema di ascolto dei lavoratori per la rilevazione interna dei loro bisogni e del clima aziendale</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>- il possesso della certificazione Family Audit contemplata dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “<i>Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità</i>”.</p>
<p><b>Requisito 12.</b></p>
<p>Individuazione di azioni di promozione del benessere organizzativo interno attraverso:</p> <p>- una misura di welfare aziendale;</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>- una misura di conciliazione vita – lavoro;</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>- il possesso della certificazione Family Audit contemplata dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “<i>Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità</i>”.</p>
<p><b>Requisito 13.</b></p>
<p>Predisposizione della <i>Carta dei servizi</i> redatta secondo le linee guida ed i contenuti essenziali approvati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 20, co.1, L.p. 13/2007.</p>
<p><b>Requisito 14.</b></p>
<p>Pubblicazione sul sito web della <i>Carta dei servizi</i> (in sostituzione della Guida informativa sui servizi di cui al requisito 12 dell’autorizzazione) nella sua versione aggiornata, della composizione degli organi di governo del Soggetto gestore e degli eventuali compensi e rimborsi ricevuti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo per il relativo incarico.</p>
<p><b>Requisito 15.</b></p>
<p>Adozione di un sistema di rilevazione della soddisfazione dei principali stakeholder, includendo almeno gli stakeholder di missione (fruitori dei servizi, e/o famiglie e comunità di riferimento) con cadenza almeno triennale, che comprenda anche una fase di report degli esiti e delle eventuali misure di miglioramento da adottare.</p>
<p><b>Requisito 16.</b></p>
<p>Adozione di un sistema di gestione documentale idoneo a garantire la disponibilità, la reperibilità e la sicurezza dei documenti in entrata ed in uscita.</p>
<p><b>Requisito 17.</b></p>
<p>Definizione di criteri e modalità di presa in carico (ammissione-dimissione) o di accesso degli utenti nel rispetto dei principi di equità ed imparzialità.</p>

### **Requisito 18.**

Dotazione di un sistema nominativo di rilevazione - monitoraggio delle presenze degli utenti in carico.

Per i servizi ad accesso libero è richiesta la rilevazione numerica delle presenze degli utenti.

### **Requisito 19.**

Definizione, dove esiste una presa in carico<sup>3</sup>, di un format di Piano educativo individualizzato (P.e.i.), di Piano assistenziale individualizzato (P.a.i.) o, se entrambi necessari, di un format integrato di P.A.I./P.E.I., in sostituzione del progetto individualizzato di cui al requisito 15 dell'autorizzazione.

Il format di P.e.i./P.a.i. deve prevedere appositi spazi per:

- *la descrizione delle dimensioni personali, familiari, relazionali e sociali dell'utente;*
- *definizione degli obiettivi;*
- *la sottoscrizione del progetto da parte dell'utente<sup>4</sup> e/o del suo rappresentante legale dopo il consenso informato ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali;*
- *la condivisione del progetto con la rete dei servizi coinvolti;*
- *le verifiche periodiche con la rete dei servizi (incontro di monitoraggio) e l'utente;*
- *l'aggiornamento periodico del P.E.I./P.A.I. in base all'evoluzione della situazione (bisogni e risorse).*

Per le organizzazioni che offrono in via esclusiva interventi occupazionali per persone non collocabili nel mondo del lavoro o per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi il format di P.e.i./P.a.i è sostituito dal format di Piano di inserimento lavorativo (P.i.l.).

### **Requisito 20.**

Definizione di un piano operativo biennale che contiene almeno la progettazione di massima delle seguenti iniziative di welfare territoriale:

a) un'iniziativa di promozione e sostegno del *welfare di quartiere/comunità*, allo scopo di sviluppare la risposta territoriale ai bisogni dei cittadini-utenti e/o favorire l'inclusione e la coesione sociale;

*oppure*

adesione ad un "Distretto famiglia" contemplato dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità";

b) un'iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza alla collaborazione in progetti di utilità sociale anche inter-generazionali (*cittadinanza attiva*);

c) un'iniziativa di responsabilizzazione dei cittadini-utenti, beneficiari di sostegni economici e/o di interventi assistenziali, in azioni e/o progetti di utilità sociale anche nei confronti di altri utenti, secondo i principi di reciprocità o di condizionalità.

### **Requisito 21.**

Per gli utenti in carico, disponibilità di un format di cartella dell'utente, di cui al requisito 16

<sup>3</sup> La presa in carico dell'utente comprende anche la promozione, attivazione e sostegno della sua rete di relazioni sociali e di prossimità, per rispondere ai suoi bisogni (lavoro sul contesto di vita dell'utente).

<sup>4</sup> L'eventuale mancata sottoscrizione del progetto da parte dell'utente è motivata dal Soggetto richiedente.

dell'autorizzazione, integrato con le informazioni relative ai seguenti aspetti:

d) *P.e.i. o P.a.i.*;

e) *verbali degli incontri di équipe e di rete*;

f) *esiti delle verifiche di rete*;

#### **Requisito 22.**

Adesione alla piattaforma Internet della Consulta provinciale delle politiche sociali, di cui all'art. 11 bis della L.p. n. 13/2007, "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", comprovabile almeno mediante l'acquisizione delle credenziali di accesso.

#### **Requisito 23.**

Partecipazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di accreditamento, ad almeno uno dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 della l.p. n. 13/2007 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", dei tavoli sociali tematici o ad almeno un tavolo di concertazione e di coordinamento per il piano sociale di zona ai sensi della Legge n. 328 del 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

#### **Requisito 24.**

- Realizzazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di accreditamento, di almeno 2 interventi, sulla base di una specifica analisi dei bisogni prioritari e/o emergenti e delle risorse sussistenti sul territorio della Provincia di Trento nell'area dei servizi socio-assistenziali in cui l'Organizzazione intende accreditarsi, coerente con gli obiettivi della programmazione sociale della Provincia di Trento;

*oppure*

- definizione di almeno 2 interventi, sulla base di una specifica analisi dei bisogni prioritari e/o emergenti e delle risorse sussistenti sul territorio della Provincia di Trento, nell'area dei servizi socio-assistenziali in cui l'Organizzazione intende accreditarsi, coerente con gli obiettivi della programmazione sociale della Provincia di Trento, da realizzarsi con avvio entro 6 mesi dalla data di accreditamento;

*oppure*

- possesso della certificazione "Family in Trentino" ai sensi della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*".

#### **Requisito 25.**

Partecipazione ad almeno un'iniziativa di progettazione partecipata e/o di co-progettazione con gli altri soggetti del sistema integrato provinciale dei servizi sociali per lo sviluppo di alleanze e di reti territoriali oppure con le organizzazioni aderenti ad uno dei Distretti famiglia contemplati dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" oppure;

*oppure*

adesione ad uno dei Distretti Famiglia contemplati dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*";

*oppure*

adesione ad un distretto di economia solidale contemplato dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*";

*oppure*

adesione ad un contratto di rete o ad analoghe iniziative collaborative o di coordinamento in Trentino.

***Requisito 26.***

Realizzazione di almeno due iniziative nei due anni antecedenti la presentazione della domanda per attività integrative o complementari agli interventi socio-assistenziali attraverso:

- il coinvolgimento di volontari interni all'organizzazione;

*oppure*

- il coinvolgimento di realtà di volontariato esterne all'organizzazione (accordi, progetti realizzati congiuntamente, etc.).

***Requisito 27.***

Presenza per i volontari interni al soggetto gestore, di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in base alle disposizioni vigenti.

***REQUISITI DI QUALITA' ULTERIORI  
SPECIFICI  
PER AGGREGAZIONI FUNZIONALI DI AREA***



## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Disponibilità, all'occorrenza, di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

#### **Requisito 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali.

#### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività educative individualizzate rivolte al minore e alle figure genitoriali nonché di attività orientate al supporto della genitorialità, possibilmente anche attraverso l'esperienza di gruppo.

#### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di ascolto, orientamento e sostegno nell'accesso ai servizi esterni rivolte al minore ed alle figure di riferimento del minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni) tali attività sono rivolte direttamente all'interessato.

#### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* della disponibilità ad accompagnare gli utenti presso servizi sociali, sanitari, educativi esterni alla propria organizzazione.

#### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi di supporto scolastico, diretto o indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata.

#### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 attività strutturate e continuative all'anno in favore dei minori tra quelle sportive o artistiche o culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi.

#### **Requisito 8.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno volta a sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva.

#### **Requisito 9.**

**REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

**Aggregazione funzionale  
ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA'  
AMBITO RESIDENZIALE**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca occupazionale a favore degli utenti con almeno 16 anni, lavorativa ed abitativa a favore dei neo-maggioresni e delle figure genitoriali di riferimento.

**Requisito 10.**

Disponibilità di un accesso ad internet.

L'utilizzo da parte degli utenti è regolamentato in base alle caratteristiche dell'utente e della specifica attività da svolgere.

**REQUISITI STRUTTURALI**

**Requisito 11.**

Per le strutture che ospitano genitori con figli minori, disponibilità di un posto per l'accoglienza immediata in emergenza di un nucleo familiare ogni 15 posti oppure la possibilità di allestirlo all'occorrenza.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO SEMI - RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio locale o di un mediatore linguistico/culturale.

#### **Requisiti 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali.

#### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività educative individualizzate rivolte al minore, possibilmente anche attraverso l'esperienza di gruppo.

#### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di ascolto, orientamento e sostegno nell'accesso ai servizi esterni rivolte al minore e alle figure di riferimento del minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni) tali attività sono rivolte direttamente all'interessato.

#### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi di supporto scolastico, diretto ed indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata.

#### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 attività strutturate e continuative all'anno in favore dei minori tra quelle sportive, o artistiche, o culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali, organizzate in collaborazione con terzi.

#### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno volta a sviluppare il senso civico e di cittadinanza attiva.

#### **Requisito 8.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno un'iniziativa all'anno per la diffusione dell'informazione riguardante i servizi offerti.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale**

### **ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' SERVIZI DOMICILIARI E DI CONTESTO**

#### **Requisito 1.**

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio locale o di un mediatore linguistico/culturale.

#### **Requisiti 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali.

#### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività educative rivolte a gruppi di utenti, nei vari contesti di vita.

#### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di ascolto, orientamento e sostegno nell'accesso ai servizi esterni rivolte al minore e alle figure di riferimento del minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni) tali attività sono rivolte direttamente all'interessato.

#### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi di supporto scolastico, diretto ed indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata.

#### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

#### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 attività strutturate e continuative all'anno in favore dei minori tra quelle sportive o artistiche o culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali, organizzate in collaborazione con terzi.

#### **Requisito 8.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno volta a sviluppare il senso civico e di cittadinanza attiva.

#### **Requisito 9.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca occupazionale a favore dei ragazzi con almeno 16 anni e per la ricerca lavorativa e abitativa a favore di ragazzi neo-maggiorenni.

<b>REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO</b>
<b>Aggregazione funzionale ETA' ADULTA AMBITO RESIDENZIALE</b>
<b>Requisito 1.</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di attività di orientamento ed accompagnamento dell'utente nell'accesso ai servizi sociali, sanitari ed ai servizi per l'impiego o per l'abitazione nonché ad iniziative di socializzazione, in raccordo con la rete dei servizi.
<b>Requisito 2.</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante uno dei seguenti obiettivi: sviluppo del senso civico, cittadinanza attiva, educazione alla legalità e promozione di stili di vita sani.
<b>Requisito 3.</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.
<b>Requisito 4.</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di iniziative che prevedano il coinvolgimento degli utenti in attività utili per la collettività o per la struttura di cui sono ospiti, in raccordo con la rete dei servizi.
<b>Requisito 5.</b>
Disponibilità di un accesso internet. L'utilizzo da parte degli utenti è regolamentato in relazione alle caratteristiche dell'utente e della specifica attività da svolgere.
<b>Requisito 6. (rafforza il requisito dell'autorizzazione)</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.
<b>Requisito 7.</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di almeno 1 iniziativa informativa-formativa all'anno rivolta agli utenti sul corretto disbrigo di pratiche burocratiche e la gestione dei compiti quotidiani della vita.
<b>Requisito 8.</b>
Inclusione nella <i>Carta dei servizi</i> di interventi educativi a favore degli utenti sulla gestione delle relazioni, delle emozioni nonché sulla mediazione dei conflitti interpersonali.
<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>
<b>Requisito 9.</b>
Disponibilità di almeno un posto letto per l'accoglienza immediata in emergenza ogni dieci posti oppure la possibilità di allestirlo all'occorrenza.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale ETA' ADULTA AMBITO SEMI-RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di orientamento dell'utente nell'accesso ai servizi sociali, sanitari ed ai servizi per l'impiego o per l'abitazione, nonché ad iniziative di socializzazione, in raccordo con la rete dei servizi.

#### **Requisito 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante uno dei seguenti obiettivi: sviluppo del senso civico, cittadinanza attiva, educazione alla legalità e promozione di stili di vita sani.

#### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

#### **Requisito 4**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative che prevedano il coinvolgimento degli utenti in attività utili per la collettività o per la struttura che frequenta, in raccordo con la rete dei servizi.

#### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi educativi a favore degli utenti sulla gestione delle relazioni, delle emozioni nonché sulla mediazione dei conflitti interpersonali.

#### **Requisito 6. (rafforza il requisito dell'autorizzazione)**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

#### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa informativa-formativa all'anno rivolta agli utenti sul corretto disbrigo di pratiche burocratiche e la gestione dei compiti quotidiani della vita.

#### **Requisito 8.**

Disponibilità di un accesso internet.

L'utilizzo da parte degli utenti è regolamentato in relazione alle caratteristiche dell'utente e della specifica attività.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale**

#### **ETA' ADULTA**

#### **AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

##### **Requisito 1.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di orientamento dell'utente nell'accesso ai servizi sociali, sanitari ed ai servizi per l'impiego o per l'abitazione, nonché ad iniziative di socializzazione, in raccordo con la rete dei servizi.

##### **Requisito 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante uno dei seguenti obiettivi: sviluppo del senso civico, cittadinanza attiva, educazione alla legalità e promozione di stili di vita sani.

##### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

##### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative che prevedano il coinvolgimento degli utenti in almeno un'attività all'anno a favore di terzi.

##### **Requisito 5. (rafforza il requisito dell'autorizzazione)**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

##### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa informativa-formativa all'anno rivolta agli utenti sul corretto disbrigo di pratiche burocratiche e la gestione dei compiti quotidiani della vita.

##### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 progetti di socializzazione attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore degli utenti, in integrazione con le reti territoriali, allo scopo di favorire l'inclusione sociale.

**REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

**Aggregazione funzionale**  
**ETA' ANZIANA**  
**AMBITO RESIDENZIALE**

**Requisito 1.**

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa all'anno di informazione e formazione a favore dei volontari sulle attività elementari dell'accudimento delle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti.

**Requisito 2.**

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

**Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività ricreative e/o culturali e/o motorie a favore degli utenti, anche in collaborazione con altre organizzazioni, finalizzate a promuovere l'inclusione sociale e lo scambio inter-generazionale.

**Requisito 4.**

Dotazioni domotiche per almeno uno spazio, secondo le indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale.

**REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

**Aggregazione funzionale  
ETA' ANZIANA  
AMBITO SEMI-RESIDENZIALE**

**Requisito 1.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività ricreative e/o culturali e/o motorie a favore degli utenti, anche in collaborazione con altre organizzazioni, finalizzate a promuovere l'inclusione sociale e lo scambio inter-generazionale.

**Requisito 2.**

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa all'anno di informazione e formazione a favore dei volontari sulle attività elementari dell'accudimento delle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti.

**Requisito 3. (rafforza il requisito dell'autorizzazione)**

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

**Requisito 4.**

Dotazioni domotiche per almeno uno spazio, secondo le indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale**

#### **ETA' ANZIANA**

#### **AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

##### **Requisito 1.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno un'attività all'anno di informazione sulle possibilità ed iniziative di invecchiamento attivo ed una di informazione e di orientamento nell'accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore delle persone anziane e dei loro caregiver.

##### **Requisito 2.**

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 2 iniziative di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sui concetti fondamentali dell'accudimento delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti.

##### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative di supporto nelle attività di assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al caregiver tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa.

##### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 azione all'anno di sostegno relazionale (ad es. auto-mutuo aiuto) a supporto dell'attività dei caregiver, dei familiari e dei volontari.

##### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 attività all'anno a favore degli utenti e dei caregiver per l'alfabetizzazione nell'utilizzo delle tecnologie che sono oggi a disposizione diretta degli utenti per il controllo di alcuni parametri sanitari o per il supporto alle attività quotidiane.

##### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno di promozione della cultura del cohousing o del welfare di condominio o del welfare di quartiere, a supporto degli anziani.

##### **Requisito 7.**

Presenza di un dispositivo per la rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio, all'interno di un sistema informatizzato di comunicazione fra il soggetto gestore ed il soggetto affidante.

**REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

**Aggregazione funzionale  
PERSONE CON DISABILITA'  
AMBITO RESIDENZIALE**

**Requisito 1.**

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa all'anno di informazione e formazione a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sulle attività elementari dell'accudimento delle persone con disabilità.

**Requisito 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 progetti all'anno di socializzazione attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore delle persone disabili, in collaborazione con le reti territoriali.

**Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 intervento di promozione di un ruolo sociale attivo della persona disabile, allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale e il suo senso di adultità.

**Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica della disabilità per favorire l'inclusione sociale della persona con disabilità.

**Requisito 5.**

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dalla struttura.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO SEMI - RESIDENZIALE**

#### **Requisito 1.**

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa all'anno di informazione e formazione a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sulle attività elementari dell'accudimento delle persone con disabilità.

#### **Requisito 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno di informazione e di orientamento nell'accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari.

#### **Requisito 3.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 progetti di socializzazione attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore delle persone disabili, in integrazione con le reti territoriali.

#### **Requisito 4.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 interventi di promozione di un ruolo sociale attivo della persona disabile, allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale e il suo senso di adultità.

#### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica della disabilità per favorire l'inclusione sociale della persona disabile.

#### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno a favore degli utenti e/o dei loro familiari per la conoscenza e per la sensibilizzazione sull'utilizzo delle tecnologie di supporto.

#### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 azione all'anno di sostegno relazionale a supporto dell'attività dei familiari e dei caregiver.

#### **Requisito 8.**

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dalla struttura.

## **REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

### **Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

#### **Requisito 1.**

Definizione della composizione della propria équipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

#### **Requisito 2.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno di informazione e di orientamento nell'accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari.

#### **Requisito 3.**

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 2 iniziative di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sui concetti fondamentali dell'accudimento delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti.

#### **Requisito 4. (rafforza il requisito dell'autorizzazione)**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti l'informazione e formazione sulle attività elementari dell'accudimento delle persone non autosufficienti a domicilio a favore dei caregiver e dei familiari.

#### **Requisito 5.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 progetti di socializzazione attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore delle persone disabili, in integrazione con le reti territoriali.

#### **Requisito 6.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 interventi di promozione di un ruolo sociale attivo della persona disabile, allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale ed il senso di adultità.

#### **Requisito 7.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica della disabilità per favorire l'inclusione sociale della persona disabile.

#### **Requisito 8.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative di supporto nelle attività di assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al caregiver tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa.

**REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO**

**Aggregazione funzionale  
PERSONE CON DISABILITA'  
AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO**

**Requisito 9.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 azione all'anno di sostegno relazionale a supporto dell'attività dei caregiver, dei familiari e dei volontari.

**Requisito 10.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

**Requisito 11.**

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa territoriali all'anno a favore degli utenti per l'alfabetizzazione digitale e per l'uso appropriato del web ed anche a favore dei caregiver, per la formazione all'utilizzo delle tecnologie a supporto delle attività quotidiane e del controllo di alcuni parametri sanitari.

**Requisito 12.**

Presenza di un dispositivo per la rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio, all'interno di un sistema informatizzato di comunicazione fra il soggetto gestore ed il soggetto affidante.

***REQUISITI DI QUALITA' ULTERIORI PER  
L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE SVOLGONO  
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-  
ASSISTENZIALI***



**REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

***SPORTELLI SOCIALI***

Per l'accREDITAMENTO allo svolgimento in via esclusiva attività di sportello sociale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali dell'accREDITAMENTO:

nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 (limitatamente a quanto previsto per i servizi ad accesso libero), 20 lettera b) (limitatamente alle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza attiva), 22.

***SERVIZI TERRITORIALI***

Per l'accREDITAMENTO allo svolgimento in via esclusiva di servizi territoriali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali dell'accREDITAMENTO:

nn. 1, 2, 3 (limitatamente al ruolo di reclutamento, formazione e gestione del volontariato) 4, 5, 6, 9, 14 (esclusa la pubblicazione della Carta dei servizi), 20 (limitatamente alle lettere a) e b)), 22, 26, 27.

***INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI***

Per l'accREDITAMENTO allo svolgimento in via esclusiva di interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi è richiesto il possesso di **seguenti requisiti generali dell'accREDITAMENTO:**

nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (limitatamente al personale ed esclusa la supervisione professionale), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (con riferimento al piano di inserimento lavorativo, P.i.l.), 21, 22, 23, 25.

e dei seguenti **requisiti specifici dell'accREDITAMENTO dell'aggregazione funzionale area età adulta ambito semi-residenziale:**

nn.1, 2, 3, 4, 8.